



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive**  
**N. 197 DEL 08/04/2023**

**OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE MERCATO STRAORDINARIO DI PRODOTTI ITTICI. - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 183 DEL 30/03/2023**

**PREMESSO** che a seguito dell'emissione dell'ordinanza n. 183 del 30 marzo 2023 è stata istituita un'unica area dove poter svolgere il mercato straordinario di prodotti ittici;

**PRESO ATTO** che si sono avuti diversi incontri con gli operatori del settore che hanno richiesto l'istituzione di altre aree nella parte alta della Città per lo svolgimento del mercato straordinario di prodotti ittici;

**CONSIDERATA** la natura sperimentale dell'ordinanza sopra richiamata si è deciso di accogliere le richieste avanzate dagli operatori e di istituire altre tre aree nella parte alta della Città;

**VISTO** l'art. 28, comma 16 del D.lgs 114/1998 e s.m.i. dispone che è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

**CONSTATATA**, quindi, la necessità di integrare l'ordinanza n. 183 del 30/03/2023;

**VISTI:**

- la L.R. 18/1995;
- la L.R. 2/1996;
- la L.R. 28/1999;
- Art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e nuova localizzazione del mercato settimanale;

**ACCERTATA** che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa, nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

**ORDINA**

**DI VIETARE** su tutto il territorio di Termini Imerese, ad esclusione dell'area già individuata con Ordinanza n. 183/2023 (Largo Mercato Ittico) e nelle aree **Spiazzale di Via Guglielmo Marconi** (di



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

fronte l'ingresso della scuola elementare Gardenia), **Piazza Giovanni Sansone** e **Largo Peppino Impastato**, il commercio alimentare di prodotti ittici su area pubblica in forma itinerante per motivi di sicurezza stradale nonché ai fini del mantenimento del decoro urbano, della salvaguardia del patrimonio storico, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune in occasione di manifestazioni ed eventi. La vendita nelle suddette aree non dovrà ostacolare l'entrata e l'uscita delle scuole.

**DI CONSENTIRE** l'esercizio di vendita di prodotti ittici presso il domicilio del consumatore.

**CHE È FATTO DIVIETO** all'operatore di posizionare la merce sulla sede stradale, nel rispetto delle normative igienico sanitarie.

**DI DARE MANDATO** alla Polizia Municipale di individuare le aree da destinare al commercio di prodotti ittici nello Spiazzale di Via Guglielmo Marconi, nella Piazza Giovanni Sansone e nel Largo Peppino Impastato istituite con il presente provvedimento.

### **A V V E R T E**

CHE il presente provvedimento entrerà in vigore a far data da martedì 11 Aprile 2023.

**CHE L'INNOSSERVANZA** alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza saranno punite a norma delle Leggi Regionali n. 18/1995 e n. 2/1996:

- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 1.549,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 18/95;
- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse;
- chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 ad € 1.549,00 e la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione;
- chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto al registro di cui alla Legge n. 426/91 e successive modifiche, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.582,00;

**CHE IN CASO DI RECIDIVA** (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio comunale competente trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.

### **D I S P O N E**



# **CITTÀ DI TERMINI IMERESE**

## *Provincia di Palermo*

**DI TRASMETTERE** la presente ordinanza:

- alle Forze di Polizia del territorio
- alle Associazioni di categoria;

**CHE** il corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

**CHE** la presente Ordinanza entri in vigore a far data da Martedì 11 Aprile 2023 e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **A V V E R S O**

la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Michela Cupini

Il Sindaco  
TERRANOVA MARIA / Namirial  
S.p.A./02046570426